



IL GIUDICE UNICO

Viale Tiziano 70 - 00196 Roma (Italia)
Tel: 06/32488206 - Fax: 06/36858160
e-mail: giustiziu@federmoto.it

Proc. n.43 /10

Dec. n. 15 /11

Il giorno 4 aprile 2011 presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano 70,

IL GIUDICE UNICO FEDERALE

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul deferimento di :

- 1) PIZZOLI Arcangelo**, nato a Roma il 21.9.1960 e residente in Fiumicino alla via Cardinal Lambruschi n° 42/a, tesserato 2010 col MC ZETA TEAM con tessera n° 10019177, assistito dall'avv. Luigi MAGGESI, con studio in Roma alla via dei Castani n° 80, presso il quale ha eletto domicilio;
- 2) PIZZOLI Davide**, nato a Roma l'11.9.1999 ed ivi residente alla via delle Azzorre n° 279, tesserato e licenziato 2010 col MC ZETA TEAM con tessera n° 10019178 e licenza n° LO2272; assistito dall'avv. Luigi MAGGESI, con studio in Roma alla via dei Castani n° 80, presso il quale ha eletto domicilio;
- 3) PIZZOLI Alessandro**, nato a Roma il 30.3.1990 ed ivi residente alla via delle Azzorre n° 279, tesserato e licenziato 2010 col MC ZETA TEAM con tessera n° 10019176 e licenza n° LO2273;
- 4) PIZZOLI Emiliano**, nato a Roma il 16.11.1982 ed ivi residente alla via delle Azzorre n° 279, tesserato e licenziato 2010 col MC ZETA TEAM con tessera n° 10019175 e licenza n° LO2274,

incolpati di:

violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia, applicabile al 2°, 3° e 4° ex art. 97.1 RMM, per avere il primo (accompagnatore e sostenitore del 2°, 3° e 4°, come peraltro risulta documentalmente dalla licenza del 2° - minorenne e attualmente dall'appartenenza di tutti e quattro allo stesso ZETA TEAM), in data 12 settembre 2010 alle ore 15,05 circa, sull'impianto minimotodromo Premoli di Codogno, al termine della gara classe junior b della 2° finale del campionato italiano minimoto (alla quale aveva partecipato il proprio figlio minore Davide), dato vita ad una serie di molteplici episodi di violenza ed intimidazione; in particolare, dopo aver ripetutamente insultato il direttore di gara in affiancamento Matteo DRAGONI con frasi quali "*deficiente, incapace, deve andare a scuola ad imparare e non andare in pista*", si rivolgeva al responsabile progetti speciali minimoto, Marzio LEONCINI (che aveva tentato di calmarlo), dicendogli "*Handicappato, incompetente, deficiente*", minacciando ripetutamente di passare a vie di fatto e non riuscendovi per l'intervento del CdG che lo allontanava.

Svolgimento del processo

1. Con atto di deferimento del 10 febbraio 2011, il Procuratore Federale disponeva il deferimento di Pizzoli Arcangelo, Pizzoli Davide, Pizzoli Alessandro, Pizzoli Emiliano, al competente organo di giustizia di primo grado per l'illecito disciplinare indicato in epigrafe. Con decreto ex art. 92 R.d.G. del 2 marzo 2011, veniva disposta la citazione dei deferiti per l'udienza del 4 aprile 2011, alle ore 16.15, decreto regolarmente notificato ai deferiti ed al loro legale, con allegato l'atto di deferimento emesso dal Procuratore federale.
2. All'udienza del 4 aprile 2011, il Giudice, verificata la regolarità della notificazione, dichiarava aperto il dibattimento. Assenti i deferiti ed il loro difensore. All'esito della discussione, il Procuratore federale chiedeva per Pizzoli Davide, Pizzoli Alessandro, Pizzoli Emiliano, l'assoluzione; per il Pizzoli Arcangelo applicarsi mesi 4 e giorni 15 di ritiro della tessera federale. All'esito dell'udienza, il G.U.F., visti gli atti applica la sanzione di mesi 3 per Pizzoli Arcangelo ed assolve i figli.

Motivazione

3. La responsabilità del Pizzoli Arcangelo appare pacifica dagli atti raccolti dal Procuratore federale nel corso delle indagini ed acquisiti nel corso dell'udienza dibattimentale, nonché dalla ammissione dello stesso deferito. Dalla proposta di sanzione inviata dal C.d.G. emerge chiaramente come il deferito in occasione dell'attività agonistica del figlio minore Davide, abbia intenzionalmente offeso il direttore di gara ed il responsabile progetti speciali minimoto.

La condotta assunta dal Pizzoli Arcangelo, l'ammissione di responsabilità accompagnata dalle scuse per il suo disdicevole comportamento e da un profondo ravvedimento, la gravità del fatto, nonché la stessa scelta processuale di ribadire le proprie responsabilità rimettendosi alla valutazione operata dagli organi di giustizia rendono proporzionale la pena di mesi 3, così determinata : pena base mesi 4 e giorni 15, ridotta per la concessione delle attenuanti generiche a mesi 3.

La condotta illecita posta in essere dal Pizzoli non può essere estesa ai propri figli, i quali vanno pertanto assolti.

P.Q.M.

Visti gli artt. 1 e 107 del R.d.G. e 97.1 RMM, dichiara :

PIZZOLI Arcangelo, nato a Roma il 21.9.1960 e residente in Fiumicino alla via Cardinal Lambruschi n° 42/a, tesserato 2010 col MC ZETA TEAM con tessera n° 10019177,

responsabile dell'illecito contestato, e, per l'effetto, gli applica la sanzione di mesi 3 di ritiro della tessera federale, detratto il periodo di sospensione cautelare già sofferto . Fine pena 4 maggio 2011.

Assolve per non aver commesso il fatto:

PIZZOLI Davide, nato a Roma l'11.9.1999 ed ivi residente alla via delle Azzorre n° 279, tesserato e licenziato 2010 col MC ZETA TEAM con tessera n° 10019178 e licenza n° LO2272;

PIZZOLI Alessandro, nato a Roma il 30.3.1990 ed ivi residente alla via delle Azzorre n° 279, tesserato e licenziato 2010 col MC ZETA TEAM con tessera n° 10019176 e licenza n° LO2273;

PIZZOLI Emiliano, nato a Roma il 16.11.1982 ed ivi residente alla via delle Azzorre n° 279, tesserato e licenziato 2010 col MC ZETA TEAM con tessera n° 10019175 e licenza n° LO2274.

IL GIUDICE UNICO FEDERALE

(Avv. Tiberio Gulluni)



Il presente provvedimento sia comunicato a :

- Pizzoli Arcangelo;
- Pizzoli Davide;
- Pizzoli Alessandro;
- Pizzoli Emiliano;
- Procuratore federale;
- Presidente F.M.I.;
- Segretario Generale F.M.I.;
- Gruppo Commissari di Gara FMI;
- Gruppo Ufficiali Esecutivi FMI;
- C.S.A.S.;
- C.S.N.;
- Ufficio Soci F.M.I.;
- Ufficio Licenze F.M.I.;
- Amministrazione FMI;
- Co.Re.Lazio;
- Ufficio Stampa FMI.